



**PROPOSTA DI LEGGE N. 238/9^DI INIZIATIVA
DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:**

“INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA – INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2008, N. 31”

RELATORE: S. MAGARÒ

**IL DIRIGENTE
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE
F.TO SALVATORE. MAGARÒ**

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche e integrazioni della normativa regionale in materia di sostegno alle vittime della criminalità, contenuta nella Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 31, cercando di razionalizzare la normativa a sostegno delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché per i testimoni di giustizia.

La proposta di legge, in primo luogo, integra il titolo della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, estendendo la normativa, già prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità, ai testimoni di giustizia.

In particolare, il disegno di legge introduce l'art. 11 bis che prevede benefici regionali in favore dei soggetti che abbiano riportato una invalidità permanente o siano superstiti delle vittime di eventi criminosi e ne subordina la concessione al possesso di uno dei seguenti requisiti: la residenza in Calabria o il verificarsi di un evento per il quale ha competenza nel territorio calabrese un'autorità giudiziaria.

La nuova norma (art. 2, comma 2) disciplina poi, nel dettaglio, i benefici concedibili, consistenti in:

- assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale;
- borse di studio per ogni anno di scuola di primo e secondo grado e corso universitario;
- contributi a compensazione di oneri tributari regionali fino ad un massimo del 25 per cento;
- agevolazioni per l'uso del sistema di trasporto regionale;
- titoli di preferenza nei bandi regionali, provinciali, comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative di edilizia residenziale.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede, per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, che l'entità dei benefici sia commisurata all'eventuale grado di invalidità.

Al comma 4 del medesimo articolo, si demanda alla Giunta l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di apposita normativa regolamentare.

L'art. 3 dispone che la Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno trasmetta alle Commissioni Consiliari competenti la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

L'art. 4, sostituendo l'art 16 della predetta legge, detta le norme finanziarie evidenziando che si tratta di risorse disponibili e, quindi, senza ulteriori oneri per la Regione.

L'art 5 estende, ove consentito dalla vigente normativa di settore, le provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità ai testimoni di giustizia di cui al Decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991.

L'art. 6, dispone, infine, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2 della Legge regionale n. 5 del 7 marzo 2011, al fine di apportare un opportuno coordinamento con la nuova



PROPOSTA DI LEGGE N. 238/9^DI INIZIATIVA
DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:
"INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2008, N. 31"

disciplina.

TESTO

Art. 1

1. Il titolo della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è integrato apponendo alla fine le parole *"nonché a favore dei testimoni di giustizia"*.

Art. 2

1. Alla Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:

*"Art. 11 bis
(Ulteriori benefici)*

1. I benefici regionali, ove non diversamente previsto dalla normativa statale di riferimento, sono attribuiti a quanti abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- residenza in Calabria al momento dell'evento;*
- evento per il quale ha competenza un'autorità giudiziaria avente sede nel territorio calabrese.*

2. I benefici di cui al presente articolo consistono in:

- assunzione nell'amministrazione regionale, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente, in materia di accesso al pubblico impiego;*
- borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario, non cumulabili con i benefici di cui all'art. 7 della presente legge;*
- contributi a compensazione, fino a un massimo del 25 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;*
- agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;*
- titoli di assoluta preferenza per vittime individuate dalla presente legge nei bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale.*

PROPOSTA DI LEGGE N. 238/9[^] DI INIZIATIVA
DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:
"INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2008, N. 31"

3. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento attuativo.

4. La Giunta Regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici previsti."

Art. 3

1. All'art. 15 della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette alle Commissioni Consiliari competenti la "Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008", riferita all'anno finanziario precedente."

Art. 4

1. L'art. 16 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008 è sostituito dal seguente:

*"Art. 16
Norma finanziaria*

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2011 in Euro 450.000,00 si provvede nei limiti della disponibilità già esistente all' UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010206) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.*

2. *Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna."*

Art. 5

1. Alla Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, è aggiunto il seguente:

*"Art. 17 bis
(Testimoni di giustizia)*

Ove consentito dalla vigente normativa di settore, i benefici della presente legge sono estesi ai testimoni di giustizia, la cui qualifica venga riconosciuta dalla Commissione ex articolo 10 Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8."



PROPOSTA DI LEGGE N. 238/9^DI INIZIATIVA
DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:
"INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – INTEGRAZIONE ALLA
LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2008, N. 31"

Art. 6

Il comma 2 dell'art. 2 della Legge regionale 7 marzo 2011 n. 5 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.